



Comune di Copparo

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA VALORIZZAZIONE
DELLE ATTIVITÀ AGRO-ALIMENTARI
TRADIZIONALI LOCALI**

**ISTITUZIONE DELLA DE.CO DI COPPARO
(DENOMINAZIONE COMUNALE DI ORIGINE)**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale
n. 32 del 27/03/2019



COMUNE DI COPPARO

Provincia di Ferrara

**REGOLAMENTO COMUNALE PER
LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ
AGRO-ALIMENTARI TRADIZIONALI LOCALI**

**ISTITUZIONE DELLA DE.CO DI COPPARO
(DENOMINAZIONE COMUNALE DI ORIGINE)**



Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. del

A cura dell'Assessorato Attività Produttive di Copparo

INDICE

- Art. 1 - Finalità*
- Art. 2 - Ambito di intervento comunale*
- Art. 3 - Definizioni*
- Art. 4 - Istituzione del Registro De.Co*
- Art. 5 - Requisiti per l'attribuzione della De.Co*
- Art. 6 – Procedura per l'attribuzione della De.Co*
- Art. 7 - Commissione Comunale per la De.Co*
- Art. 8 - Utilizzo del marchio De.Co*
- Art. 9 – Controlli e Sanzioni*
- Art. 10 - Struttura organizzativa*
- Art. 11 - Iniziative comunali*
- Art. 12 - Tutele e garanzie*
- Art. 13 - Attività di coordinamento*
- Art. 14 - Promozione di domande di registrazione ufficiale*
- Art. 15 – Modalità di comunicazione e diffusione del marchio De.Co*
- Art. 16 - Norme finali*

* * *

Allegati:

- A. Schema di disciplinare di produzione
- B. Modulo di segnalazione per l'iscrizione dei prodotti nel registro De.Co
- C. Domanda di iscrizione nel registro e utilizzo del marchio De.Co (imprese)
- D. Fac-simile Registro De.co

Art. 1 **Finalità**

1. Il presente regolamento ha per oggetto la tutela e la valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali locali che costituiscono una risorsa di sicuro valore economico, culturale e turistico e uno strumento di promozione dell'immagine del Comune di Copparo.
2. Il Comune di Copparo individua tra i propri fini istituzionali, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 l'assunzione di iniziative dirette a sostenere e tutelare il patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze, relative alle attività agro-alimentari, gastronomiche e artigianali, dirette alla produzione e preparazione di quei prodotti e di quelle specialità locali che, riconosciute come tipiche di un determinato territorio, rappresentano un vanto per l'istituzione locale e la cittadinanza e sono, quindi, meritevoli di essere valorizzate.
3. Con riferimento all'art. 13 del D. Lgs. 267/2000, laddove si richiama il principio di sussidiarietà in materia di tutela e promozione del territorio, il Comune di Copparo intende curare la promozione e lo sviluppo del proprio territorio anche attraverso le produzioni artigianali, alimentari e di cultura materiale, riconoscendo ad esse capacità di creare importanti occasioni di marketing territoriale con utili ricadute sulla comunità tutta.
4. In attuazione dei principi statutari e nell'ambito delle politiche di sostegno del comparto produttivo, il Comune di Copparo intende anche valorizzare, attraverso le produzioni tipiche locali, il ruolo e la professionalità delle imprese agricole, artigianali e commerciali del territorio comunale.
5. Per le finalità di cui sopra, il Comune di Copparo, ispirandosi a criteri di trasparenza ed efficacia, promuove iniziative ed assume attività che, nel rispetto della legislazione comunitaria e nazionale in materia di protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, comportano l'affermazione sostanziale dei principi di cui ai precedenti commi e la loro attuazione.
6. Con il presente regolamento, sono stabilite anche le modalità di attribuzione, promozione e tutela della De.Co (acronimo di "Denominazione Comunale di Origine") Copparo.

Art. 2 **Ambito di intervento Comunale**

In particolare l'azione del Comune si manifesta tramite:

- a) **promozione di indagini conoscitive** dirette ad individuare l'esistenza di originali e caratteristiche produzioni agro-alimentari e loro tradizionali lavorazioni e confezioni che, a motivo della loro rilevanza, siano meritevoli di evidenza pubblica, e loro protezione nelle forme previste dalla legge al fine di garantire il mantenimento delle loro qualità attraverso l'istituzione di un albo comunale delle produzioni agro-alimentare e di un registro De.Co (Denominazione Comunale di Origine);
- b) **assunzione**, nella fattispecie di prodotti agro-alimentari, che a motivo del loro consistere culturale e tradizionale siano meritevoli di riconoscimento protettivo da parte degli organi ufficiali preposti, di iniziative di valorizzazione per le quali il Comune si avvale della struttura organizzativa di cui all'art. 9 del presente regolamento per gli adempimenti amministrativi previsti dalla legge;
- c) **rilascio di un marchio** De.Co (Denominazione Comunale di Origine) al fine di attestare e diffondere l'origine del prodotto oltre alla sua composizione e la sua produzione secondo apposito disciplinare;
- d) **intervento, mediante forme dirette e/o di coordinamento**, in attività di ricerca storica finalizzata alla individuazione di ogni fonte che, per il conseguimento delle finalità di cui al presente regolamento;
- e) **assunzione**, nell'ambito delle disponibilità finanziarie di volta in volta individuate, di iniziative di valorizzazione, a favore di quei prodotti agro-alimentari locali (e delle attività culturali ad esse connesse), che, per il loro significato culturale e tradizionale, siano meritevoli di riconoscimento attraverso l'organizzazione di eventi e manifestazioni pubbliche;
- f) **promozione e sostegno** alle iniziative esterne, anche attraverso interventi finanziari diretti, nei limiti delle ricorrenti compatibilità di bilancio, e nel rispetto delle procedure previste dal regolamento comunale per la concessione di contributi, ricercando forme di sponsorizzazione da parte di altri soggetti, pubblici o privati, a favore degli organismi associativi, che abbiano nei loro programmi istituzionali la salvaguardia dei beni e delle attività agro-alimentari.

Art. 3 **Definizioni**

1. Agli effetti del presente regolamento, per “prodotto tipico locale” si intende il prodotto agro-alimentare derivante da attività agricola o zootecnica o dalla lavorazione e trasformazione degli stessi, così come i prodotti artigianali, ottenuti o realizzati sul territorio comunale secondo modalità che si sono consolidate nei costumi e nelle consuetudini a livello locale anche tenendo conto di tecniche innovative che ne costituiscono il naturale sviluppo e aggiornamento.
2. I termini “tipico” e “tradizionale” sono da intendersi sinonimi e il loro uso è equivalente.
3. Attraverso la De.Co si attesta la tipicità di un determinato prodotto sulla base del legame storico e culturale che questo presenta con il territorio, nonché quale strumento promozionale del Comune di Copparo
4. Attraverso la De.Co non si istituisce alcun marchio di qualità o certificazione del prodotto.
5. Attraverso l’attribuzione della De.Co il Comune e i soggetti produttori intendono conservare nel tempo quei prodotti, saperi e sapori, che si identificano con il patrimonio culturale popolare tipico di quel determinato Comune.

Art.4 **Istituzione del Registro De.Co**

1. Viene istituito presso la competente struttura comunale un apposito registro denominato Registro De.Co - Denominazione Comunale di Origine, nel quale vengono iscritti i prodotti tipici agroalimentari “segnalati” che abbiano ottenuto la denominazione secondo il procedimento di cui all’art. 5.
2. Nel registro sono annotati, in ordine cronologico di riconoscimento:
 - i prodotti a denominazione comunale (De.Co);
 - gli estremi della deliberazione della Giunta Comunale, che dispone l’iscrizione e le eventuali successive modificazioni
 - le imprese che hanno ottenuto il diritto di utilizzare la De.Co sui loro prodotti in quanto rispondenti al disciplinare;

secondo il seguente schema (Allegato D):

N. xx Data 00.00.000 Deliberazione di Giunta Comunale N. xx

Prodotto: nome prodotto "De.Co"

Impresa utilizzatrice: nome impresa

indirizzo impresa

Art. 5 **Requisiti per l’attribuzione della De.Co**

1. I prodotti che si fregiano della De.Co devono essere prodotti nell’ambito del territorio del Comune di Copparo o più allargato nel territorio geografico dell’Unione Terre e Fiumi (comprendente il Comune di Copparo, Riva del Po, Tresignana e Jolanda di Savoia) e in qualche modo essere legati alla storia, alla cultura e alle tradizioni locali comunali;
2. La Denominazione Comunale può essere riconosciuta solo a quei prodotti e specialità che siano prodotti con gli ingredienti e secondo i modi previsti dagli usi e dalle tradizioni locali riconosciute.
3. L’imprenditore deve preparare le miscele per gli impasti esclusivamente con ingredienti ammessi dalla normativa vigente. Devono essere osservate tutte le norme vigenti relative alla preparazione, commercializzazione ed etichettatura e le altre disposizioni relative alla disciplina igienica ed alimentare.
5. Per i prodotti ortofrutticoli, anche se impiegati come ingredienti del prodotto finale De.Co., devono essere osservate tutte le norme del settore agro alimentare e le disposizioni relative alla lotta antiparassitaria, come pure le norme comunitarie relative alla qualità dei prodotti e quelle relative alla produzione e commercializzazione dei prodotti alimentari.
6. In nessun caso potranno essere impiegati prodotti transgenici ovvero contenenti organismi geneticamente modificati (O.G.M.), poiché esclusi se non altro dall’ambito della tradizione locale.
7. Per i prodotti trasformati e le preparazioni gastronomiche, nel disciplinare del singolo prodotto approvato dalla Giunta comunale, sarà specificato se, in base alla specifica tradizione, uno o più degli ingredienti devono essere in tutto o in parte originari del territorio comunale o, eventualmente, provinciale.

Art.6

Procedura per l'attribuzione della De.Co

1. Le segnalazioni ai fini della iscrizione nel registro De.Co possono essere fatte da chiunque ritenga di promuoverle secondo il modello di cui all'Allegato B), oppure d'ufficio dal Comune.
 2. Le segnalazioni devono essere corredate da una proposta di disciplinare di produzione e da una adeguata documentazione diretta ad evidenziare le caratteristiche del prodotto, con particolare riferimento a quelle analitiche e di processo, e comunque da ogni informazione ritenuta utile ai fini dell'iscrizione.
 3. Sull'ammissibilità della iscrizione nel registro della De.Co si pronuncia, di norma entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta corredata da tutti gli allegati, la Commissione comunale di cui all'art. 7. La Commissione, sulla base della documentazione a corredo della segnalazione e degli altri elementi informativi raccolti, verificherà se il prodotto segnalato ha le caratteristiche per l'iscrizione al registro De.Co.
 4. L'istruttoria elaborata dalla Commissione sarà sottoposta alla Giunta comunale che deciderà in merito ai prodotti da iscrivere nel registro De.Co, approvando contestualmente le schede identificative o i disciplinari di produzione dei singoli prodotti (fac-simile Allegato A).
 5. Qualora la segnalazione di un prodotto da iscrivere nel registro De.Co provenga dalla stessa impresa produttrice interessata all'iscrizione di quel prodotto, con l'approvazione della De.Co viene disposta anche l'iscrizione di quella determinata impresa nel Registro, previa presentazione della relativa domanda di cui allegato C).
- L'iscrizione delle imprese nel registro De.Co., qualora avvenga in un momento successivo a quello dell'iscrizione del relativo prodotto, è disposta con nulla osta del responsabile del procedimento. L'accoglimento della richiesta è comunicato all'impresa, unitamente agli estremi dell'iscrizione nel registro (numero e data) e alle modalità di utilizzo del logo; alla comunicazione sono allegati copia della scheda identificativa o del disciplinare di produzione del prodotto e il modello del logo.
- L'iscrizione nel registro De.Co. non comporta oneri per l'impresa, ad esclusione delle spese di bollo.

Art.7

Commissione Comunale per la De.Co

1. La Commissione Comunale per la De.co è competente a esaminare le segnalazioni ai fini dell'iscrizione al registro di cui al precedente art. 6, ed è composta da:
 - Sindaco o un suo delegato, in qualità di presidente;
 - n.1 rappresentante per ogni associazione di categoria del mondo agricolo territoriale
2. Il presidente potrà eventualmente invitare alle sedute della commissione un consulente, scelto tra persone in possesso di comprovata professionalità e/o esperienza quale esperto del settore agro-alimentare e/o gastronomico locale, in relazione alla specifica tipologia di prodotto;
3. Funge da segretario il responsabile del Settore a cui è demandata la competenza in materia di promozione del territorio o suo delegato.
4. La Commissione è nominata con Decreto del Sindaco e dura in carica tre anni;
5. La Commissione opera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, e decide a maggioranza dei presenti.
6. Non è previsto alcun compenso o rimborso spese per i componenti della Commissione.
7. Ai fini della valutazione di competenza, la Commissione, ove lo ritenga necessario, potrà effettuare sopralluoghi ai locali di produzione e controlli su attrezzature ed impianti, nonché richiedere ogni ulteriore elemento informativo.

Art. 8

Utilizzo del Marchio De.Co

1. Il Comune di Copparo, proprietario del marchio De.Co può avvalersi dello stesso in ogni occasione ritenga ciò utile ed opportuno.
2. L'utilizzo del marchio De.Co è gratuito.
3. Chiunque produca e commercializzi prodotti agro-alimentari iscritti nel registro De.CO può presentare istanza, su apposito modello di domanda allegato C), corredata da apposita autocertificazione, attestante la congruità con quanto previsto dal disciplinare di produzione, al Comune per ottenere l'iscrizione nel registro e la concessione per l'utilizzo del marchio De.Co.

4. Possono ottenere l'iscrizione nel pubblico registro De.Co le imprese agricole, artigianali e commerciali, nonché gli enti e le associazioni, che svolgono l'attività inerente la produzione e commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1 nell'ambito geografico del Comune di Copparo o in quello dell'Unione Terre e Fiumi (comprendente il Comune di Copparo, Riva del Po, Tresignana e Jolanda di Savoia), anche se non vi hanno la sede legale.

Su proposta della commissione l'iscrizione potrà essere concessa anche ad imprese a carattere industriale che operino in conformità ai criteri previsti dal presente regolamento e secondo i disciplinari di produzione o le schede identificative dei prodotti.

5. Per uno stesso prodotto possono ottenere la De.CO anche più imprese diverse, se ed in quanto in possesso dei relativi requisiti. Una stessa impresa può ottenere la De.Co per più prodotti diversi.

6. Entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza completa in ogni sua parte e in bollo, il responsabile del procedimento comunica al richiedente il nulla osta all'utilizzo del marchio, ovvero il diniego motivato della stessa.

7. L'impresa iscritta ha facoltà di riprodurre il logo De.Co nelle quantità e dimensioni che gli sono necessarie per l'esercizio della sua attività e nei colori originali, fermo restando che le riproduzioni devono essere assolutamente fedeli.

8. Il logo De.Co deve essere posizionato in modo chiaro e visibile. Non devono essere usati altri contrassegni che per il loro aspetto esterno, e/o in seguito alla loro applicazione, possano ingenerare confusione con il logo De.Co.

9. E' vietato l'utilizzo, in qualunque forma, della denominazione De.Co da parte di soggetti non autorizzati, ogni abuso verrà perseguito a termini di legge.

10. Le iniziative, manifestazioni, attività e connesse produzioni iscritte nell'albo possono fregiarsi della scritta De.Co (Denominazione Comunale di Origine) per tutti i prodotti segnalati e denominati completata dal numero di iscrizione.

Art. 9 **Controlli e Sanzioni**

1. In caso di accertati abusi nell'utilizzo del marchio De.Co, o di violazione del disciplinare di produzione o di utilizzo improprio dello stesso marchio, il responsabile del settore a cui è demandata la competenza in materia di promozione del territorio, diffida il concessionario a cessare i comportamenti abusivi e/o al rispetto del regolamento o del disciplinare. In caso di inadempimento nei termini specificati dalla diffida, il diritto all'utilizzo del marchio può essere revocato o sospeso, sentita la commissione comunale, con determinazione motivata dal responsabile del servizio, fatta comunque salva ogni azione giudiziaria a tutela dell'Amministrazione. Il nulla osta all'utilizzo è altresì revocato nel caso di gravi violazioni delle normative igienico-sanitarie.

2. I controlli sull'osservanza del presente regolamento e dei disciplinari di produzione (o delle indicazioni contenute nelle schede descrittive dei prodotti) dallo stesso previsti possono essere effettuati, oltre che dal personale della Polizia Municipale, anche dai componenti la Commissione di cui all'art. 7, nonché da altri soggetti delegati dalla stessa Commissione o dal Comune.

3. Colui al quale è stato sospeso o revocato il diritto del riconoscimento De.Co non può richiedere alcun indennizzo o risarcimento danni.

Art. 10 **Struttura organizzativa**

1. La struttura organizzativa a cui viene attribuita la competenza in ragione degli adempimenti previsti dal presente regolamento è definita nell'ambito dell'organizzazione dei servizi di cui al vigente organigramma.

Art. 11 **Iniziative comunali**

1. Il Comune assicura mediante gli strumenti di cui ha la disponibilità la massima divulgazione delle disposizioni previste dal presente regolamento.

2. Il Comune individua le forme di comunicazione pubblica a cui affidare ogni utile informazione riferita alla materia trattata dal regolamento.

3. Il Comune incoraggia, ai fini di tutela De.Co forme di collaborazione con tutti i soggetti interessati alle attività agro-alimentari di cui al presente regolamento, anche attraverso le forme associative previste dalla normativa in materia.

Art. 12
Tutele e le garanzie

Il Comune, nei modi e nelle forme consentiti dalla legge, valorizza i diritti e gli interessi pubblici derivanti dalla presenza di espressioni popolari riguardanti le attività agro-alimentari, in quanto rappresentanti di un rilevante patrimonio culturale pubblico, strettamente connesso agli interessi che il Comune è tenuto a tutelare e a garantire ai sensi degli artt. 3 e 13 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al Dlgs 18 agosto 2000 n. 267.

Art. 13
Attività di coordinamento

Il Comune, nell'ambito delle iniziative previste dal presente regolamento, attua mediante i propri organi di governo - Giunta comunale e Sindaco - forme di coordinamento rispetto a tutte le organizzazioni culturali che hanno tra i propri fini la cultura delle attività agro-alimentari, riferita alle corrispondenti espressioni locali.

Art. 14
Promozione di domande di registrazione ufficiale

1. Il Comune, per propria iniziativa e su proposta di organizzazioni di produttori interessati o degli organismi di cui ai precedenti articoli, sussistendo le condizioni previste dalla legge, promuove la presentazione da parte dei soggetti previsti dalla vigente normativa comunitaria, al Ministero delle politiche agricole ed alla Regione della domanda di registrazione ai fini della protezione della denominazione di origine protetta o della indicazione geografica protetta o della attestazione di specificità, dei prodotti agricoli ed alimentari e delle zone di produzione degli stessi.

2. Ai fini delle procedure per il riconoscimento DOP; DOC; IGP; il Comune sosterrà l'iter in favore delle aziende che producono i prodotti con il riconoscimento De.Co da più di 5 anni.

Art. 15
Modalità di comunicazione e diffusione del marchio De.Co

Al fine di garantire la massima conoscenza dei prodotti che otterranno la Denominazione Comunale di Origine, verrà istituita un'apposita sezione dedicata al Marchio nel sito web comunale nel quale verranno pubblicati oltre alle schede prodotto e relativi disciplinari anche la modulistica, notizie ed approfondimenti relativi alla materia che potranno essere anche oggetto di comunicazione più mirata tramite social network, rubriche di settore, e/o applicazioni per dispositivi mobili).

Art. 16
Norme finali

Il presente regolamento entra in vigore al momento in cui la deliberazione consiliare di approvazione diviene esecutiva a norma di legge.



COMUNE DI COPPARO

Provincia di Ferrara

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE

.....

Prodotto De.Co

Comune di Copparo



LOGO del prodotto

1. PREMESSA

2. CENNI E RICERCA STORICA

Indicando specificatamente e obbligatoriamente da quando la coltivazione/produzione del prodotto avviene.

SCHEDA PRODOTTO

a) descrizione generale

b) area di produzione

c) metodo di coltivazione / produzione / preparazione (compresi ingredienti e quantità)

d) impieghi / proprietà e caratteristiche note del prodotto

e) consumo / commercializzazione del prodotto

f) controlli e sanzioni

es: Autocontrollo igienico-sanitario previsto dai Reg. (UE) 852/853 del 2004.

Rintracciabilità secondo il Reg. (UE) 178/2002.

Usò improprio di logo e denominazione

g) logo e immagine del prodotto

La Commissione Comunale De.Co

F.to

ALLEGATO B)

(fac-simile di segnalazione da compilare in carta libera da parte di soggetti diversi dalle imprese produttrici)

Al Sig. Sindaco del Comune di COPPARO

**OGGETTO: SEGNALAZIONE AI FINI DELLA ISCRIZIONE NEL REGISTRO DE.CO DEL
PRODOTTO DENOMINATO _____**

Il sottoscritto _____ nato
il _____ a _____ e
residente in _____ Via _____
codice fiscale _____ nella qualità
di _____

Segnala ai fini dell'attribuzione della De.C.O. il seguente prodotto:

denominazione:

luogo di lavorazione:

ditte produttrici (se conosciute):

Allega

- Proposta di disciplinare di produzione
- i seguenti documenti:*

Firma

Data _____

**Allegare tutto quanto possa essere utile alla Commissione comunale di cui all'art. 7 del Regolamento (scheda descrittiva, elenco ingredienti, fotografie, materiale storico, ecc.)*

SCHEDA PRODOTTO

DENOMINAZIONE DEL PRODOTTO

a) *Descrizione generale*

b) *Area di Produzione*

c) *Metodo di coltivazione/produzione/preparazione) compresi ingredienti e qualità*

d) *Impieghi/proprietà e caratteristiche del prodotto*

e) *Consumo e commercializzazione del prodotto*

f) *Altre informazioni utili*

Luogo e data

Firma _____

Riservato alla Commissione seduta del _____

- Approvato*
- Non approvato*

Note:

ALLEGATO C)

(fac-simile indicativo di domanda da compilare in bollo)

Al Sig. Sindaco del Comune di COPPARO

OGGETTO: RICHIESTA ATTRIBUZIONE MARCHIO DE.CO

Il sottoscritto _____ nato il _____ a _____ e residente in _____

Via _____
codice fiscale _____

nella qualità di titolare/legale rappresentante della Ditta

avente la qualifica di

- imprenditore agricolo
- artigiano
- commerciante al dettaglio
- esercente attività di somministrazione di alimenti e bevande
- altro _____

con sede

in _____ Via _____ cf: _____

premesse:

che la propria ditta produce il prodotto _____

che il suddetto prodotto

- è già iscritto nel registro comunale De.Co.,
oppure
- per le sue prerogative e il suo stretto legame con il territorio di Copparo, è meritevole di ottenere la De.Co.;

CHIEDE

- di essere iscritto nel registro comunale De.Co. per il suddetto prodotto
oppure
- l'iscrizione nel registro De.Co. del suddetto prodotto e del proprio nominativo con possibilità di utilizzare il relativo logo.

A tal fine, dichiara, sotto la propria responsabilità:

- di impegnarsi a rispettare, in caso di attribuzione della De.Co., le disposizioni dello specifico regolamento comunale, il disciplinare di produzione o le indicazioni contenute nella scheda descrittiva del prodotto, approvati dal Comune;
- che nella produzione, trasformazione, preparazione, commercializzazione ed etichettatura del prodotto sono rispettate tutte le norme vigenti;
- che non sono impiegati prodotti transgenici, ovvero contenenti organismi geneticamente modificati (O.G.M.);
- di accettare i controlli che potranno essere disposti alla sua azienda in ordine alle corrette modalità di preparazione del prodotto De.CO.

Allega i seguenti documenti:

1. scheda descrittiva del prodotto in cui sono indicati: l'area geografica di produzione e/o lavorazione, le caratteristiche peculiari del prodotto, l'elenco degli ingredienti (solo per i prodotti non ancora iscritti nel registro De.Co.);
2. altro _____

data _____ Firma _____

* Allegare tutto quanto possa essere utile alla Commissione comunale di cui all'art. 7 del Regolamento (fotografie, materiale storico, ecc.)

SCHEDA PRODOTTO

DENOMINAZIONE DEL PRODOTTO

a) *Descrizione generale*

b) *Area di Produzione*

c) *Metodo di coltivazione/produzione/preparazione) compresi ingredienti e qualità*

d) *Impieghi/proprietà e caratteristiche del prodotto*

e) *Consumo e commercializzazione del prodotto*

f) *Altre informazioni utili*

Luogo e data

Firma _____

Riservato alla Commissione seduta del _____

- Approvato*
- Non approvato*

Note:



COMUNE DI COPPARO

Provincia di Ferrara

REGISTRO UFFICIALE DEI PRODOTTI DE.CO
--

	N. xx Data 00.00.000 Deliberazione di Giunta Comunale N. xx Prodotto: nome prodotto "De.Co." Impresa utilizzatrice: nome impresa <i>indirizzo impresa</i>